



R.G. n. 361 del 31/08/2017

AREA AMMINISTRATIVA/ AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 07/08/2017

OGGETTO: Pagamento competenze professionali dell'Avv. Antonino Tillieci relative al ricorso per Cassazione avverso sentenza n.134/2005 pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro e vertente tra Comune di Curinga c/Mancini Anna, giusta deliberazione di G.C. n.82 del 31/05/2017 di approvazione di apposito schema di transazione. Impegno e liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO :

Che l'Avv. Antonino tillieci del Foro di Lamezia Terme (CZ), con studio in Lamezia Terme (CZ), via L. Galvani n.8, ha rappresentato e difeso il Comune di Curinga, giusta deliberazione di G.C. n.57 del 07/04/2017, nella seguente vertenza:

-Mancini Anna Maria /Comune di Curinga, giudizio iscritto al RGN 11255/06 presso la Suprema Corte di Cassazione ed avente ad oggetto il ricorso avverso la sentenza n.134/2005 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro;

CHE il predetto Giudizio veniva definito con sentenza n. 24267 pronunciata in data 27 ottobre 2010 e depositata in cancelleria in data 30/11/2010, con la quale la suprema Corte di Cassazione, così statuiva: *“ La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 6.200/00 di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge”*

DATO ATTO che l'Avv. Antonino Tillieci, a seguito dell'espletamento dell'incarico di cui sopra, con determina n.61 del 18.04.2011 a firma del responsabile dell'Area Affari Generali, veniva incaricato di recuperare le spese legali del giudizio di cui trattasi;

CHE successivamente la controparte, Sig.ra Mancini Anna, avendo proposto per il tramite del suo legale, Avv.to Francesco Sacchi, ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n.24267/2010 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a definizione della vertenza sopra indicata, richiedeva all'Ente di sospendere la procedura di pignoramento mobiliare avviata, nell'interesse del Comune, dall'Avv.to Antonino Tillieci, per il recupero delle somme di cui trattasi, in attesa della definizione del ricorso per la rettifica della sentenza.

CHE, pertanto, con nota prot. n. 4526 del 12/08/2011, si richiedeva all'avv.to Antonino Tillieci di sospendere la procedura esecutiva in attesa della definizione del ricorso sopra menzionato;

CHE, in seguito, giusta nota prot. n. 4703 del 21 ottobre 2014, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla sospensione della procedura esecutiva, l'Avv.to Tillieci veniva invitato a compiere tutti gli atti necessari per il recupero delle spese legali come liquidate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.24267/2010;

CHE il predetto avvocato, nel riavviare la procedura esecutiva, accertava l'impossibilità di procedere al recupero delle spettanze dell'Ente per mancanza di solvibilità della controparte e di questa ultima circostanza rendeva edotto l'Ente trasmettendo la necessaria documentazione ;

RILEVATO che, in esito a quanto, sopra descritto l'Avv.to Antonino Tillieci richiedeva all'Ente il pagamento delle proprie competenze professionali per l'attività di difesa dell'Ente nella vertenza in questione;

RILEVATO, altresì, che, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, la Giunta Comunale, con delibera n. 82 del 31/05/2017, in esito a trattative intercorse con l'Avv. Antonino Tillieci, approvava uno schema di transazione con cui veniva definito in via amichevole il pagamento della parcella professionale dovuta allo stesso per l'attività svolta nelle vertenze di che trattasi in qualità di legale dell'Ente.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 31/05/2017.

DATO ATTO che nella predetta deliberazione veniva demandato al responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Generali la sottoscrizione della transazione di cui trattasi ed ogni altro adempimento conseguente.

VISTA la transazione sottoscritta tra le parti in data 01/08/2017 e custodita agli atti di ufficio.

RITENUTO di dover provvedere alla corresponsione della somma concordata con l'Ente a titolo di competenze professionali dovute per la vertenza di che trattasi, ammontante complessivamente in € 7812,80 (somma comprensiva degli accessori di legge dovuti).

DATO ATTO che la predetta somma dovrà essere corrisposta nel rispetto dei termini qui di seguito indicati:

- euro 3.000,00 all'atto della sottoscrizione della transazione;
- euro 2.500,00 alla data del 15 settembre 2017;
- euro 2.312,80 alla data del 15 dicembre 2017.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il decreto n.6 prot. N.1720 dell' 11/03/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 26 aprile 2017 esecutiva, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2017-2019;

-delibera di C.C. n.15 del 26 aprile 2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

- delibera di Giunta Comunale n.66 del 02/05/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017;

RITENUTO di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2017 nel quale l'obbligazione è esigibile.

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste alla missione 1, programma 2, capitolo 550/1, denominato “ *Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*” del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 sufficientemente capiente.

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011.

DATO ATTO, altresì, che la presente determinazione e' stata predisposta tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n.213/2014.

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa,

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore dell'Avv. Antonino Tillieci , come in premessa meglio generalizzato, la complessiva somma lorda di € 7812,80 (*eurosettemilaottocentododicivirgolaottanta*) (somma comprensiva degli accessori di legge dovuti) , a titolo di pagamento della parcella professionale emessa per l'attività svolta nella vertenza meglio specificata in premessa in qualità di legale dell'Ente.

Di imputare la predetta spesa alla missione 1, programma 2, capitolo 550/1, denominato “ *Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*” del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 sufficientemente capiente.

Di dare atto che la somma di cui sopra corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017, anno di esigibilità della predetta obbligazione.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di dare atto che alla liquidazione e pagamento in favore dell'Avv. Antonino Tillieci della somma sopra indicata, a mezzo versamento sul conto corrente il cui codice IBAN risulta già in possesso dell'ufficio di ragioneria, si procederà nel rispetto dei termini ed in esito all'emissione delle relative fatture, successivamente all'effettuazione dei dovuti riscontri di regolarità amministrativo - contabile, senza necessità di ulteriori determinazioni in merito.

Di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, ex art. 184, commi 3 del D.Lgs. 267/2000 , ai fini dell'effettuazione dei controlli amministrativi, contabili e fiscali previsti dal successivo comma 4 del medesimo articolo succitato.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Di dare atto che tale transazione finanziaria è esclusa dall'ambito di applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i. e pertanto non vi è l'obbligo di acquisizione all'ANAC (Ex AVCP) del codice C.I.G.

Di trasmettere il presente provvedimento:

1. – all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
2. – all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153, comma 5.

Di intendere allegate al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 31/05/2017 e la transazione sottoscritta tra le parti e custodita agli atti.

II RESPONSABILE DELL'AREA

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.

Curinga, 30/08/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data ODIERNA e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 06/09/2017

Il Responsabile dell'Albo

F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforma all'originale

Curinga, 05/09/2017

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Rosetta Cefalà